

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Avamprogetto

(Legge sulle banche, LBCR) (Insolvenza e garanzia dei depositi)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del ..., decreta:

Ι

La legge dell'8 novembre 19341 sulle banche è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 lett. a e d Concerne soltanto il testo francese

Art. 3g cpv. 3

³ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la dotazione finanziaria e l'organizzazione di società del gruppo importanti di cui all'articolo 2^{bis} capoverso 1 lettera b che svolgono funzioni importanti per le banche di rilevanza sistemica.

Art. 3^{ter} cpv. 3

Concerne soltanto il testo francese

Art. 24

Abrogato

Art. 25 cpv. 3

³ Le disposizioni concernenti la procedura concordataria (art. 293–336 della legge federale dell'11 aprile 1889² sulla esecuzione e sul fallimento [LEF]), la moratoria nel

1 RS **952.0**

2018-.....

² RS **281.1**

diritto della società anonima (art. 725 e 725*a* del Codice delle obbligazioni³) e l'avviso al giudice (art. 728*c* cpv. 3 del Codice delle obbligazioni⁴) non sono applicabili alle banche.

Art. 26 cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese), cpv. 2, secondo periodo

² ... Può rinunciare alla loro pubblicazione se ciò pregiudicherebbe lo scopo delle misure ordinate.

Art. 28 cpv. 2 e 4

- ² Essa emana le decisioni necessarie all'esecuzione della procedura di risanamento.
- ⁴ Può disciplinare i particolari della procedura, segnatamente i termini e i processi.

Art. 30 cpv. 2 e 3

- ² Esso può in particolare prevedere che:
 - a. il patrimonio della banca o parte di esso, con attivi, passivi e relazioni contrattuali, sia trasferito ad altri soggetti di diritto o a una banca transitoria;
 - b. la banca si unisca con un'altra società in un nuovo soggetto di diritto;
 - c. un altro soggetto di diritto rilevi la banca.
- ³ Con l'omologazione del piano di risanamento, i soggetti di diritto e la banca transitoria di cui al capoverso 2 subentrano al posto della banca. La legge del 3 ottobre 2003⁵ sulla fusione non è applicabile.

Art. 30b Piano di risanamento

Il piano di risanamento indica e chiarisce i principi fondamentali del risanamento. Contiene in particolare spiegazioni circa:

- a. l'adempimento dei requisiti di omologazione di cui all'articolo 31 capoverso 1;
- b. il modo in cui la banca, eseguito il risanamento, adempie le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali;
- c. la futura struttura del capitale e il modello aziendale della banca;
- d. gli attivi e i passivi della banca;
- e. la futura organizzazione e gestione della banca nonché la nomina e la revoca dei suoi organi;
- f. la normativa applicabile agli organi uscenti;
- g. la futura organizzazione del gruppo e del conglomerato;
- h. il genere e la portata di eventuali ingerenze nei diritti dei creditori;
- 3 RS **220**
- 4 RS **220**
- 5 RS **221.301**

i. un'eventuale esclusione del diritto della banca di domandare la revocazione ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 e delle pretese fondate sulla responsabilità ai sensi dell'articolo 39:

j. le operazioni che necessitano di un'iscrizione nel registro di commercio o nel registro fondiario.

Art. 30c Misure di capitalizzazione

- ¹ Il piano di risanamento può prevedere la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, la conversione di capitale di terzi in capitale proprio nonché la riduzione di crediti.
- ² Sono esclusi dalla conversione e dalla riduzione di crediti:
 - a. i crediti privilegiati di prima e seconda classe ai sensi dell'articolo 219 capoverso 4 LEF⁶ nella misura del loro privilegio;
 - b. i crediti garantiti nei limiti della loro garanzia;
 - c. i crediti compensabili nei limiti della loro compensabilità; e
 - d. i crediti derivanti da impegni che la banca ha legittimamente assunto per la durata delle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e—h o durante una procedura di risanamento.
- ³ Se necessario per la continuazione dell'attività della banca, la FINMA può escludere i crediti derivanti dalla fornitura di merci e prestazioni.
- ⁴ La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione di crediti sono ammesse solo se previamente:
 - a. il capitale convertibile di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera b è convertito integralmente in capitale proprio e i prestiti emessi con rinuncia al credito di cui all'articolo 11 capoverso 2 sono ridotti integralmente; e
 - b. il capitale sociale è integralmente ridotto.
- ⁵ La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione di crediti devono avvenire nell'ordine seguente:
 - a. crediti postergati;
 - b. crediti che si fondano su strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza («bail-in bond»); è fatto salvo il capoverso 6;
 - c. altri crediti, ad eccezione dei depositi;
 - d. depositi.
- ⁶ I «bail-in bond» emessi a favore di terzi creditori da società madri di cui all'articolo 2^{bis} capoverso 1 rientrano nel rango di cui al capoverso 5 lettera c se gli altri crediti, aventi lo stesso rango, al momento dell'emissione di questi «bail-in bond» non
 superano il 5 per cento del valore nominale di tutti i «bail-in bond» in sospeso. Gli
 altri crediti di cui al presente capoverso non includono i crediti nei confronti della
- 6 RS **281.1**

società madre derivanti da piani di retribuzione a favore di collaboratori di entità del gruppo.

⁷ La FINMA può sospendere completamente in via provvisoria i diritti di partecipazione dei nuovi proprietari.

Art. 31 Omologazione del piano di risanamento

- ¹ La FINMA omologa il piano di risanamento se esso:
 - a. adempie le disposizioni di cui all'articolo 30*b*;
 - b. si fonda su una valutazione prudente degli attivi e dei passivi della banca e su una stima prudente della necessità di risanamento;
 - c. non pone presumibilmente i creditori in una posizione peggiore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento della banca.
- ² L'accordo dell'assemblea generale non è necessario.
- ³ La FINMA rende noti i principi del piano di risanamento. Allo stesso tempo fornisce informazioni sulle modalità con cui i creditori e i proprietari interessati possono consultare il piano.

Art. 31a cpv. 3

³ I capoversi 1 e 2 non si applicano al risanamento delle banche di rilevanza sistemica e delle società di gruppi o conglomerati finanziari di rilevanza sistemica.

Art. 31b Controprestazione in caso di trasferimento

- ¹ Se gli attivi, i passivi o le relazioni contrattuali sono trasferiti soltanto in parte a un altro soggetto di diritto o a una banca transitoria, la FINMA può stabilire un'adeguata controprestazione.
- ² Per stabilire la controprestazione la FINMA può disporre una valutazione indipendente.

Art. 31c Compensazione in caso di misure di capitalizzazione

- ¹ Se contempla una misura di capitalizzazione di cui all'articolo 30c, il piano di risanamento può prevedere un'adeguata compensazione per i proprietari qualora dalla valutazione di cui all'articolo 31 capoverso 1 lettera b risulti che il valore del capitale proprio attribuito ai creditori supera il valore nominale dei loro crediti convertiti o ridotti secondo l'articolo 30c.
- ² La compensazione può segnatamente essere effettuata attribuendo azioni, altri diritti di partecipazione, opzioni o buoni di recupero.

Art. 31d Effetto giuridico del piano di risanamento

¹ Le disposizioni del piano di risanamento hanno efficacia:

a. per le banche di rilevanza sistemica e le società di gruppi e conglomerati finanziari di rilevanza sistemica: all'atto dell'omologazione del piano di risanamento;

- b. in tutti gli altri casi: allo scadere infruttuoso del termine di cui all'articolo 31*a* capoverso 1.
- ² L'efficacia si produce direttamente in particolare per:
 - a. la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio;
 - b. la conversione di capitale di terzi in capitale proprio;
 - c. la riduzione di crediti;
 - d. il trasferimento di fondi;
 - e. il conferimento di diritti e obblighi reali su fondi o le modifiche del capitale sociale.
- ³ Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio o in altri registri hanno soltanto una funzione dichiarativa. Devono essere effettuate il più presto possibile.

Art. 32 cpv. 3, 3bis (concerne soltanto il testo tedesco) e 4

³ Per il calcolo dei termini conformemente agli articoli 286–288 LEF⁷ è determinante il momento dell'omologazione del piano di risanamento, anziché la dichiarazione di fallimento. Se la FINMA ha precedentemente deciso una misura di protezione conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettere e–h, fa stato il momento dell'emanazione di questa decisione.

^{3bis} Concerne soltanto il testo tedesco

⁴ Per l'esercizio di pretese fondate sulla responsabilità conformemente all'articolo 39, i capoversi 1–2^{bis} si applicano per analogia.

Art. 34 cpv. 2 e 3

- ² Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221–270 LEF⁸. Sono fatti salvi gli articoli 35–37*m*. La FINMA può prendere decisioni derogatorie.
- ³ La FINMA può disciplinare i particolari della procedura, segnatamente i termini e i processi.
- Art. 37 Impegni assunti con le misure di protezione o nella procedura di risanamento

Gli impegni che la banca ha legittimamente assunto per la durata delle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e—h o durante una procedura di risanamento sono soddisfatti, in caso di fallimento, prima di tutti gli altri.

⁷ RS **281.1**

⁸ RS **281.1**

Art. 37b Pagamento con gli attivi liquidi disponibili

¹ I depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37*a* capoverso 1 vengono pagati, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili:

- a. immediatamente, se sono tenuti presso succursali svizzere;
- b. non appena materialmente e giuridicamente possibile, se sono tenuti presso succursali estere.
- ² La FINMA fissa nei singoli casi l'importo massimo dei depositi pagabili secondo il capoverso 1. Essa tiene conto dell'ordine degli altri creditori secondo l'articolo 219 LEF⁹.

Art. 37e cpv. 1 e 2

- ¹ Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell'attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, i liquidatori del fallimento compilano lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopongono per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 260 LEF¹⁰ non sono considerati.
- ² Prima della loro approvazione, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per dieci giorni per consultazione. L'avviso del deposito e dell'approvazione sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA.

Titolo dopo l'art. 37g

Capo dodicesimo a: Ricorsi interposti nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo

Art. 37g^{bis} Ricorsi contro l'omologazione del piano di risanamento

In caso di accoglimento del ricorso contro l'omologazione del piano di risanamento, il giudice può unicamente accordare un'indennità. L'indennità è accordata sotto forma di azioni, altri diritti di partecipazione, opzioni o buoni di recupero.

Art. 37g^{ter} Ricorsi di creditori e proprietari

- ¹ Nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo i creditori e i proprietari di una banca, di una società madre o di una società del gruppo importante di cui all'articolo 2^{bis} possono interporre ricorso solo contro:
 - a. l'omologazione del piano di risanamento;
 - b. atti di realizzazione;
 - c. l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale.
- ² In queste procedure è escluso il ricorso secondo l'articolo 17 LEF¹¹.
- 9 RS **281.1**
- 10 RS **281.1**
- 11 RS **281.1**

Art. 37g^{quater} Effetto sospensivo e termini

¹ I ricorsi interposti nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può, su domanda, accordare l'effetto sospensivo. La concessione dell'effetto sospensivo è esclusa per ricorsi interposti contro:

- a. l'ordine di misure di protezione;
- b. l'ordine di una procedura di risanamento;
- c. l'omologazione del piano di risanamento; e
- d. l'ordine di fallimento.
- ² Il termine per interporre ricorso contro l'omologazione del piano di risanamento e contro atti di realizzazione è di dieci giorni. L'articolo 22*a* della legge federale del 20 dicembre 1968¹² sulla procedura amministrativa non è applicabile.
- ³ Il termine per interporre ricorso contro l'omologazione del piano di risanamento decorre dal giorno successivo a quello in cui sono resi noti pubblicamente i principi del piano di risanamento. Il termine per interporre ricorso contro l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo a quello in cui è pubblicata l'approvazione.

Art. 37h Principio

- ¹ Le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati di cui all'articolo 37*a* capoverso 1 presso le succursali svizzere. Le banche che possiedono tali depositi sono obbligate ad aderire a tal fine all'autodisciplina delle banche.
- ² L'autodisciplina deve essere approvata dalla FINMA.
- ³ L'autodisciplina è approvata se:
 - a. garantisce che il responsabile della garanzia dei depositi paghi i depositi garantiti all'incaricato dell'inchiesta o al liquidatore del fallimento nominato dalla FINMA entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della FINMA concernente l'ordine di fallimento o di una misura di protezione ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettere e–h da attuare in vista del fallimento;
 - b. prevede che le banche siano tenute a versare contributi complessivamente pari all'1,6 per cento della somma totale dei depositi garantiti, ma almeno a 6 miliardi di franchi;
 - c. assicura che ogni banca, per la metà dei suoi impegni contributivi:
 - 1. depositi durevolmente titoli facilmente realizzabili di elevata qualità o franchi svizzeri in contanti presso un ente di subcustodia sicuro, o
 - 2. conceda durevolmente prestiti in contanti al responsabile della garanzia dei depositi;

d. obbliga ogni banca a compiere, nel corso del normale svolgimento degli affari, i preparativi necessari all'incaricato dell'inchiesta o al liquidatore del fallimento per allestire un piano di pagamento, contattare i depositanti e procedere al pagamento secondo l'articolo 37j.

^{3bis} I preparativi di cui al capoverso 3 lettera d comprendono in particolare la predisposizione di:

- a. un'infrastruttura adeguata;
- b. processi standardizzati;
- c. un elenco dei depositanti contenente i depositi garantiti secondo l'articolo 37*h* capoverso 1;
- d. un elenco riepilogativo degli altri depositi privilegiati di cui all'articolo 37*a* capoverso 1.
- ⁴ Il Consiglio federale può adeguare le condizioni di cui al capoverso 3 lettera b se particolari circostanze lo esigono.
- ⁵ Se l'autodisciplina non adempie le condizioni di cui ai capoversi 1–3^{bis}, il Consiglio federale disciplina la garanzia dei depositi in un'ordinanza. Stabilisce in particolare il responsabile della garanzia dei depositi e fissa i contributi delle banche.

Art. 37i Attivazione della garanzia dei depositi

- ¹ Se ha ordinato il fallimento o una misura di protezione ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettere e—h da attuare in vista del fallimento, la FINMA ne dà comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi e lo informa sul fabbisogno di prestazioni per il pagamento dei depositi garantiti.
- ² Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile della garanzia dei depositi mette l'importo corrispondente a disposizione dell'incaricato dell'inchiesta o del liquidatore del fallimento nominato dalla FINMA.
- ³ In caso di misura di protezione, la FINMA può differire la comunicazione finché vi sono buone prospettive che la misura di protezione sia abrogata entro breve termine.

Art. 37j Pagamento

- ¹ L'incaricato dell'inchiesta o il liquidatore del fallimento nominato dalla FINMA allestisce un piano di pagamento in base all'elenco dei depositanti.
- ² L'incaricato dell'inchiesta o il liquidatore del fallimento chiede ai depositanti indicati nel piano di pagamento di fornirgli le istruzioni per il pagamento dei depositi garantiti.
- ³ Dopo il ricevimento delle istruzioni di pagamento, l'incaricato dell'inchiesta o il liquidatore del fallimento provvede affinché i depositi garantiti siano pagati ai depositanti al più tardi dopo sette giorni lavorativi.
- ⁴ Se l'importo messo a disposizione dal responsabile della garanzia dei depositi non è sufficiente per pagare i crediti iscritti nel piano di pagamento, i depositi garantiti sono pagati proporzionalmente.

- ⁵ Il termine di cui al capoverso 3 viene prolungato o sospeso per i depositi:
 - a. per i quali esistono diritti complessi o poco chiari;
 - b. che oggettivamente non esigono un pagamento rapido;
 - c. per i quali esistono istruzioni di pagamento complesse o poco chiare.
- ⁶ Le banche determinano i depositi di cui al capoverso 5 nel quadro dell'autodisciplina che la FINMA deve approvare.

Art. 37j^{bis} Compensazione, pretesa e cessione legale

- ¹ Il pagamento dei depositi garantiti è effettuato con l'esclusione di qualsiasi compensazione.
- ² I depositanti non hanno alcuna pretesa diretta nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi.
- ³ Il responsabile della garanzia dei depositi subentra nei diritti dei depositanti in misura corrispondente ai pagamenti.

Art. 37k cpv. 2

² Il responsabile della garanzia dei depositi fornisce tutte le informazioni alla FINMA nonché all'incaricato dell'inchiesta o al liquidatore del fallimento nominato dalla FINMA e trasmette loro tutti i documenti necessari all'attuazione della garanzia dei depositi.

Art. 47 cpv. 1 lett. b

Concerne soltanto il testo francese

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Ш

Disposizione transitoria della modifica del...

L'autodisciplina deve adempiere le condizioni di cui all'articolo 37*h* capoverso 3 lettera d entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

IV

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

> Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 25 giugno 1930¹³ sulle obbligazioni fondiarie

Art. 40

- VI. Verifica e gestione della coper- 1 Se una centrale o un membro, che ne sia mutuatario, viola le prescrizioni legali, segnatamente le prescrizioni relative ai fondi propri, o se la fiducia riposta nella centrale o nel membro è seriamente compromessa, la FINMA può nominare un incaricato dell'inchiesta e ordinare la consegna dei valori di copertura.
 - ² La FINMA può affidare la verifica e la gestione della copertura all'incaricato dell'inchiesta, a spese della centrale o del membro.

Art. 40a

- VII. Separazione di 1 Se viene dichiarato il fallimento di un membro, la FINMA ordina la separazione dei mutui e della copertura, ivi compresi gli interessi e i rimborsi incassati. I mutui non diventano esigibili con la dichiarazione di fallimento.
 - ² La FINMA nomina un incaricato per la gestione dei mutui e della copertura. Esso adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire l'adempimento integrale e tempestivo degli obblighi derivanti dai mutui, ivi compresi i pagamenti di interessi e i rimborsi.
 - ³ La FINMA può autorizzare il trasferimento integrale o parziale dei mutui e della copertura.
 - ⁴ Dopo il rimborso o il trasferimento dei mutui l'incaricato deve calcolare in che misura è stata utilizzata la copertura.

2. Codice delle obbligazioni¹⁴

Art. 1186

F. Accordi deroga-1 I diritti che la legge conferisce alla comunione degli obbligazionisti ed al suo rappresentante possono essere soppressi, modificati o limitati dalle condizioni del prestito o da pattuizioni speciali fra gli obbligazionisti ed il debitore soltanto se una maggioranza dei creditori può continuare ad adeguare le condizioni del prestito.

> ² Qualora le obbligazioni di prestiti siano emesse al pubblico integralmente o parzialmente al di fuori della Svizzera, in luogo delle disposizioni del presente capo possono essere dichiarate applicabili le disposizioni sulla comunione degli obbligazionisti nonché sulla rappresentanza, l'assemblea e le deliberazioni della stessa contenute in un altro ordinamento giuridico connesso con l'emissione pubblica.

3. Legge federale dell'11 aprile 1889¹⁵ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 173b cpv. 2

3bis Procedura ³⁻⁻Procedura dell'Autorità fede- ² Non sottostanno alla competenza della FINMA in materia di fallirale di vigilanza sui mento i debitori che non dispongono della necessaria autorizzazione mercati finanziari della FINMA.

4. Legge del 3 ottobre 2008¹⁶ sui titoli contabili

Art. 11a Segregazione

- ¹ L'ente di custodia è tenuto a iscrivere i portafogli propri e di terzi separatamente nei suoi libri contabili.
- ² L'ente di custodia che detiene portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia in Svizzera deve detenere questi portafogli su diversi conti titoli. Gli enti di subcustodia devono permettere agli enti di custodia di detenere i portafogli propri e di terzi su diversi conti titoli.
- ³ In caso di custodia all'estero, l'ente di custodia svizzero concorda con il primo ente di subcustodia estero che quest'ultimo detiene i portafogli propri e di terzi su diversi conti titoli.
- ⁴ Se il diritto dello Stato in questione o motivi operativi non consentono di concludere un accordo ai sensi del capoverso 3, l'ente di custodia svizzero prende altri provvedimenti volti a garantire al titolare del conto un livello di protezione equivalente.
- 14 RS 220
- 15 RS 281.1
- RS 957.1

⁵ L'ente di custodia svizzero non deve prendere i provvedimenti di cui al capoverso 4 se:

- a. in ragione delle caratteristiche dei titoli contabili interessati o dei servizi finanziari ad essi connessi, la subcustodia può avvenire soltanto nello Stato in questione; o
- b. l'ente di custodia ha ordinato al titolare del conto per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo di custodire i titoli contabili presso un ente di subcustodia in tale Stato.
- ⁶ L'ente di custodia fornisce informazioni al titolare del conto dapprima in forma standardizzata. Esso indica:
 - a. che di norma la custodia avviene presso un ente di subcustodia;
 - b. che, a seconda dell'emittente, l'ente di subcustodia può avere sede all'estero e che in tal caso la custodia è sottoposta al diritto estero;
 - c. che per il titolare del conto la custodia all'estero comporta dei rischi e descrive questi rischi in maniera generale; su richiesta del titolare del conto, l'ente di custodia fornisce informazioni sui rischi specifici della custodia in questione;
 - d. i costi della custodia di titoli contabili.

Art. 11b Trasmissione di dati a enti di subcustodia esteri

- ¹ Se la subcustodia non sottostà alla presente legge, l'ente di custodia può trasmettere all'ente di subcustodia estero direttamente tutti i dati di cui l'ente di subcustodia deve disporre secondo il diritto ad esso applicabile.
- ² L'ente di custodia informa previamente i titolari dei conti in merito alla possibilità della trasmissione dei dati e all'eventualità che, a seconda del diritto estero applicabile, i dati dei clienti saranno trasmessi a enti terzi o autorità dello Stato in questione.

Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva, e lett. b

- ¹ Se l'ente di custodia detiene portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia, i titoli contabili dei titolari dei conti e le loro pretese di fornitura non sono pregiudicati da:
 - b. diritti di pegno, di ritenzione e di realizzazione dell'ente di subcustodia o di terzi che vanno oltre il diritto di ritenzione e di realizzazione dell'ente di custodia secondo l'articolo 21 e per i quali il titolare del conto non ha dato il consenso.

5. Legge del 19 giugno 2015¹⁷ sull'infrastruttura finanziaria

Art. 34 cpv. 2 lett. e-g e 3

² Possono essere ammessi quali partecipanti a una borsa o a un sistema multilaterale di negoziazione:

- e. la Confederazione;
- f. l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
- g. i Fondi di compensazione AVS/AI/IPG (compenswiss).
- ³ La sede di negoziazione può ammettere altre istituzioni quali partecipanti se:
 - a. adempiono compiti pubblici e, per l'adempimento di questi compiti, necessitano dell'ammissione quali partecipanti;
 - b. dispongono di una tesoreria professionale; e
 - c. la sede di negoziazione garantisce che esse adempiono condizioni tecniche e operative equivalenti a quelle dei commercianti di valori mobiliari.

Art. 147 cpv. 1 lett. a e b

Concerne soltanto il testo francese